



Comune di Cinisello Balsamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016

(art. 113 del d.lgs 50/16, aggiornato con le modifiche del D.Lgs 56/17 e della legge 55/2019)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

- 1 Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica al personale dipendente del Comune di Cinisello Balsamo.
- 2 Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare le professionalità interne e incrementare la produttività del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
- 3 Il presente Regolamento si applica alle singole fasi dei contratti pubblici realizzati in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Per le fasi dei contratti pubblici realizzate in tempo antecedente continua ad applicarsi il Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 62 del 16.3.2017.
- 4 Per il periodo transitorio antecedente alla definitiva approvazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 11, qui integralmente richiamato:
 - si applica il presente regolamento alle attività compiute dopo il 1/1/2018 data di entrata in vigore dell'art.1 comma 525 della Legge n. 205/2017 di modifica dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 con riferimento sia alle attività svolte sia ai contratti affidati dopo tale data;
 - non si applica alcun incentivo per le attività compiute tra il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, e il 31/12/2017 per effetto dei limiti di spesa al salario accessorio del personale degli Enti Locali di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 235 Legge n. 208/2015 e dell'art. 23 comma 2 del dlgs n. 75/2017.

ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Si intendono per Contratti pubblici quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori o di direzione del contratto, di collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti.

ART. 3 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA FUNZIONE TECNICA E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art 113 comma 1 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un Fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per

cento degli importi posti a base di gara, comprensivi di oneri della sicurezza, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. Le risorse per la costituzione del fondo, di cui al precedente comma, sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura. Pertanto, gli incentivi del presente regolamento faranno capo al medesimo capitolo/i di spesa previsto/i per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. In caso di effettuazione di modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia dei contratti che comportino una variazione dell'importo contrattuale, verranno contestualmente incrementate le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma 1, in misura proporzionale all'importo della modifica effettuata, al lordo dello sconto offerto in sede di gara.
4. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'Irap a carico dell'Amministrazione.
5. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro pubblico, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il personale dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, che non abbia qualifica dirigenziale, che sia incaricato e svolga effettivamente le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori o di direzione del contratto, di collaudo tecnico amministrativo, verifica di conformità e, ove necessario, di collaudatore statico.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal proposito dovrà essere istituito uno specifico fondo (capitoli di bilancio in entrata ed in uscita) per le seguenti finalità:
 - acquisto di beni, strumentazioni informatiche e tecnologiche; implementazione di banche dati per il controllo e miglioramento dei servizi;
 - efficientamento dei servizi destinati ai cittadini;
 - per l'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori ;
7. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro e del contratto per beni/servizi, come meglio indicato nei successivi commi; in nessun caso potranno essere riconosciuti incentivi senza il preventivo esperimento di una procedura di gara o comunque di una procedura selettiva ad evidenza pubblica; attività connesse a project financing di lavori e concessioni di lavori e forniture non possono dare luogo ad alcun incentivo disciplinato dal presente regolamento.
8. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi d'importo superiore a euro 20.000,00 Si precisa che le disposizioni del presente regolamento si applicano agli appalti relativi ai servizi o forniture solo nel caso in cui sia presente/nominato il Direttore dell'esecuzione quale figura diversa e distinta dal RUP secondo i limiti e le prescrizioni dell'ANAC.

9. Il fondo è costituito, in rapporto all'entità dell'opera, lavoro, servizio o fornitura da realizzare, attraverso un sistema progressivo per scaglioni, così strutturato:

PER I LAVORI

- 2% per i contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a euro 20.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00;
- 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra euro 500.000 ed euro 2.000.000,00, per la quota eccedente i 500.000 euro;
- 1,60% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a euro 2.000.000,00, per la quota eccedente i 2 milioni di euro;

PER I SERVIZI E FORNITURE

- 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a euro 20.000,00 ed inferiore a 200.000,00;
- 1,80% per contratti il cui importo a base di gara sia compreso tra euro 200.000,00 e euro 500.000,00, per la quota eccedente i 200.000,00 euro;
- 1,60% per contratti il cui importo a base di gara sia superiore a euro 500.000,00, per la quota eccedente a tale importo.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati tra i dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche, e precisamente:
 - nel **Responsabile unico del procedimento**;
 - nei **soggetti incaricati nominati nel gruppo di lavoro** per le **attività di programmazione** della spesa per investimenti;
 - nei soggetti che effettuano la **valutazione** limitatamente alle operazioni di **validazione dei progetti** ove prevista e effettuata all'interno dell'ente;
 - nei soggetti che effettuano la **redazione e controllo degli atti** necessari alle procedure di bando, di gara, di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti;
 - nei **soggetti incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** in possesso di adeguata professionalità, che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati (il coordinamento per la sicurezza dovrà essere effettuato da soggetti in possesso anche dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81);
 - nel **personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo** o della certificazione di regolare esecuzione/fornitura o di verifica conformità in possesso di adeguata professionalità, che assume la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
 - nei **Collaboratori** dei titolari degli incarichi e/o di supporto al RUP che redigono o elaborano elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, *(laddove previsto dalla norma o richiesto dal Dirigente o dal RUP)*, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
2. In caso di attività svolta da Centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo pari a quella prevista per la voce "Redazione e controllo atti delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici" nel presente regolamento. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. È auspicabile che le modalità di applicazione della misura di cui al punto 2, vengano

armonizzate, nel metodo e nei criteri attribuiti, tra i sottoscrittori della convenzione in essere per la gestione in forma associata delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni.

- 3. Le quote relative alle attività eventualmente assegnate a soggetti esterni all'amministrazione saranno considerate economie di bilancio.
- 4. Le quote relative ad attività assegnate e svolte direttamente dal RUP andranno a sommarsi a quella base entro un limite del 50% di quanto stabilito per le singole funzioni previste nelle tabelle di cui all'art. 6.
- 5. Le quote relative alle attività non assegnate a collaboratori saranno considerate economie di bilancio.

ART. 5 GRUPPO DI LAVORO

- 1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore competente.
- 2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
- 3. L'atto di conferimento dell'incarico da parte del Dirigente competente, sentito il RUP, deve riportare per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro o servizio o fornitura, l'elenco nominativo delle figure professionali previste nella tabella di ripartizione di cui all'articolo 6, nonché i tempi e/o il cronoprogramma entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
- 4. In caso di interventi urgenti il Dirigente da atto, nelle determinazioni a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento.
- 5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 6. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal RUP d'intesa con il Dirigente.
- 7. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, dotato di reali e concreti poteri decisionali e di spesa per la gestione dell'appalto e del necessario livello d'inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, come stabilito dallo statuto o regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 6 RIPARTIZIONE

- 1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività tenuto conto delle effettive responsabilità assunte, sulla base dei seguenti criteri/pesi:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	
	Titolare dell'incarico	Collaboratori
Responsabile unico di procedimento	25%	8%

Programmazione triennale dei lavori pubblici e della spesa per investimenti	1%	2%
Validazione dei progetti	5%	1%
Redazione e controllo atti necessari alle procedure di bando, di gara, di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti pubblici da e verificare e/o spezzare	5%	8%
Direttore lavori	21%	4%
coordinatore per la sicurezza	14%	1%
Collaudo tecnico-amministrativo o CRE	4%	1%
Totale parziale	75%	25%
Totale complessivo	100%	

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	
	Titolari dell'incarico	Collaboratori
Responsabile unico di procedimento	24%	10%
Programmazione biennale dei servizi	3%	2%
Redazione e controllo atti delle procedure di bando, di gara, di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti pubblici da verificare	9%	9%
Direzione per l'esecuzione del contratto	23%	6%
Coordinatore per la sicurezza	7%	2%
Verifica di conformità	3%	2%
Totale parziale	69%	31%
Totale complessivo	100%	

2. Qualora il direttore dell'esecuzione dell'appalto non venga nominato o coincida con la figura del RUP, le relative quote dovranno essere considerate economie di bilancio.
3. I ruoli di RUP e di Direttore lavori o per l'esecuzione del contratto saranno assegnati in via prioritaria, salvo diverse previsioni di legge, a dipendenti non di qualifica dirigenziale.

ART. 7 INCARICHI INTERI O PARZIALI

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso andrà in economia.
2. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante; le quote-parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. In nessun caso la suddetta somma può maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dai lavori, servizi o forniture, che hanno determinato il suddetto incremento.
3. Il compenso al R.U.P. è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno; il compenso dei collaboratori del R.U.P. non è dovuto nel caso in cui i servizi di supporto allo stesso vengano affidati all'esterno.

CAPO III TERMINI TEMPORALI

ART. 8 TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, fatto salvo imprevisti e motivi contingenti. I termini per la direzione dei lavori/contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e relative proroghe; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

CAPO IV LIQUIDAZIONE

ART. 9 PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;
3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il Dirigente può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno

superare globalmente il 50% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 50% sarà erogato solo successivamente all'approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture. Relativamente agli appalti pluriennali per le fasi di cui alle tabelle dell'art. 6 del presente Regolamento, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo potrà essere effettuata all'avvenuta stipula del contratto d'appalto.

4. Nel caso di accordi quadro, l'erogazione delle quote di incentivo relative potranno essere ripartite e liquidate come previsto dal precedente comma 3 sulla base dell'importo della prima annualità finanziata. Le altre fasi/attività di cui alle tabelle dell'art. 6 verranno di volta in volta ripartite e liquidate all'approvazione di tutti i certificati di regolare esecuzione (ovvero collaudi ove previsti) relativi alla singola annualità. Per analogia qualora gli appalti di servizi e forniture prevedano la possibilità di prorogare il contratto, si applica quanto previsto al presente comma.
5. L'erogazione del fondo incentivante è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti sono stati formalmente approvati.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo.

ART. 10 RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E TEMPI PREVISTI

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivanti i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture si verificano ritardi e/o aumenti di costo dovuti alle attività di redazione e controllo atti necessari alle procedure di bando, di gara, di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti pubblici nonché per la verifica preventiva dei progetti, ai soggetti incaricati e suoi collaboratori sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 30% di incremento del tempo	10%
	Dal 31% al 50% di incremento del tempo	30%
	Oltre il 50% di incremento del tempo	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% di incremento dei costi	20%
	Dal 21% al 40% di incremento dei costi	40%
	Oltre il 40% di incremento dei costi	60%

3. Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività, o per motivi imprevisi o contingenti d'ufficio.

CAPO V NORME FINALI

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Per il periodo transitorio antecedente alla definitiva approvazione del presente regolamento, si applica quanto segue:
 - il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 1/1/2018 data di entrata in vigore dell'art.1 comma 525 della Legge n. 205/2017 di modifica dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 con riferimento sia alle attività svolte sia ai contratti affidati dopo tale data;
 - non è invece possibile applicare alcun incentivo per le attività compiute tra il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, e il 31/12/2017 per effetto dei limiti di spesa al salario accessorio del personale degli Enti Locali di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 235 Legge n. 208/2015 e art. 23 comma 2 del dlgs n. 75/2017.
2. Entro un biennio dall'entrata in vigore il presente regolamento verrà sottoposto a verifica al fine di valutare la necessità di eventuali integrazioni o aggiornamenti.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 e ss.m.ii. nonché alle altre disposizioni vigenti in materia o successivamente intervenute.
2. Qualora norme, interpretazioni normofilattiche o circolari ANAC successive dovessero intervenire su materie disciplinate dal presente regolamento, le stesse si intendono integralmente qui recepite.

ART. 13 ASSICURAZIONE

Per quanto riguarda eventuali coperture assicurative si applicherà quanto previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali nei limiti ivi tassativamente indicati con particolare riferimento a quanto previsto dall'art 24 del dlgs n. 50/2016, di seguito integralmente richiamato:

Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.